
Circolare di studio n. 13/2015

Periodo 16-31 Luglio



Sommario

Bene a sapersi.....	3
Ravvedimento operoso delle violazioni collegate alla dichiarazione dei redditi.....	3
Termini per eseguire il versamento del diritto camerale da parte dei soggetti Ires	5
Compensazione fra le cartelle e i crediti d'imposta	7
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.....	8
Individuazione del credito Iva infrannuale per i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi	10
Agenda.....	13
Scadenario dal 16 al 31 luglio 2015	13
Formulario operativo	22
Modalità di recesso nelle società a responsabilità limitata	22
Indici, dati e schede operative.....	25
Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010	25
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2015	25
Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 31 dicembre 2015 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali	26
Codici tributo più ricorrenti da utilizzare con il modello F24	28
Dossier Casi e Contabilità.....	31
Fabbricati in locazione e cedolare secca	31
Contribuzione previdenziale degli artigiani e dei commercianti per l'anno 2015.....	32

Bene a sapersi

Ravvedimento operoso delle violazioni collegate alla dichiarazione dei redditi

L'Agenzia delle entrate nella circolare 9 giugno 2015, n. 23/E, ha puntualizzato che nell'interpretare le modalità introdotte dall'art. 1, comma 637, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) è necessario tenere in considerazione le specifiche finalità, dirette a delineare un quadro di graduale incremento della sanzione da corrispondere da parte del contribuente che intende avvalersi dei benefici previsti, in funzione del maggior tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Al riguardo, l'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel disciplinare il *ravvedimento operoso* disciplina nelle seguenti lettere le *varie fattispecie di riduzione delle sanzioni*:

- a) *ad un decimo del minimo* nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a-bis) *ad un nono del minimo* se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
- b) *ad un ottavo del minimo*, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- b-bis) *ad un settimo del minimo* se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-ter) *ad un sesto del minimo* se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-quater) *ad un quinto del minimo* se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli artt. 6, comma 3, o 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- c) *ad un decimo del minimo* di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Specificamente, per effetto della nuova fattispecie di cui alla lettera a-bis) dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, si rende operativa:

- *per gli omessi versamenti*, un'ipotesi di riduzione sanzionatoria ulteriore rispetto a quella contenuta nella lettera a) dell'art. 13 (che consente di regolarizzare entro trenta giorni dalla commissione della violazione) se la regolarizzazione del versamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento;
- *per le violazioni commesse mediante la dichiarazione*, una specifica ipotesi di ravvedimento, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione regolarizzabili entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi entro il 29 dicembre) *tutte le violazioni strettamente collegate alla dichiarazione stessa*;
- *per le violazioni differenti dalle precedenti o, meglio, diverse dagli omessi versamenti o da quelle commesse tramite la dichiarazione*, una nuova ipotesi di riduzione sanzionatoria analoga, nella tempistica, a quella prevista per gli omessi versamenti (*regolarizzazione da effettuare entro 90 giorni dalla commissione della violazione*). Tale riduzione è di entità maggiore di quella prevista dalla successiva lettera b).

La locuzione *“la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione”* alla quale fanno riferimento *“le violazioni commesse mediante la dichiarazione”*, riconduce tale sfera di applicazione le sole violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione.

Per quanto attiene alle *violazioni commesse mediante la presentazione della dichiarazione* queste possono essere individuate, a titolo di mera esemplificazione, nelle situazioni di:

- infedele dichiarazione, conseguente da omissioni nell'indicazione dei redditi;
- utilizzo di indebite detrazioni o deduzioni d'imposta;

per le quali la sanzione amministrativa che si rende applicabile *va dal 100% al 200%* della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito.

Ne deriva, di conseguenza, che in presenza di *“dichiarazione infedele”* (o di altre similari cause rientranti in analoga operatività), il contribuente che intendesse rettificare l'originaria situazione e, quindi, correggere la dichiarazione dei redditi infedele mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, si troverebbe ad applicare le seguenti possibilità:

<i>se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene</i>	<i>sanzione amministrativa ridotta dovuta</i>
• entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione	11,11% o un nono del minimo (1/9 del 100%)
• entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	12,50% o un ottavo del minimo (1/8 del 100%)
• entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	14,28% o un settimo del minimo (1/7 del 100%)
• oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione	16,67% o un sesto del minimo (1/6 del 100%)
• dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 (<i>violazioni a norme disciplinate dalle leggi finanziarie devono essere constatate tramite processo verbale</i>)	20,00% o un quinto del minimo (1/5 del 100%)

In pratica, se un contribuente, dopo essersi accorto di aver presentato, entro il 30 settembre 2015, il modello Unico 2015-PF, nel quale ha omissso di dichiarare un reddito fondiario reveniente da una unità immobiliare, decide di:

- trasmettere, entro il 29 dicembre 2015, una “dichiarazione integrativa a sfavore”;
- applicare il ravvedimento operoso,

deve necessariamente attenersi a quanto precede.

Ne deriva, di conseguenza, che utilizzando le modalità procedurali dell’istituto del *ravvedimento operoso* deve procedere, tra l’altro, a corrispondere sia la maggiore imposta derivante dal reddito precedentemente omissso, sia la sanzione per infedele dichiarazione pari, nell’ipotesi in esame, ad 1/9 della sanzione minima e cioè pari all’11,11% (1/9 del 100%) della maggiore imposta dovuta.

Termini per eseguire il versamento del diritto camerale da parte dei soggetti Ires

Il versamento del diritto annuale da corrispondere per l’anno 2015, *come regola generale*, alle Camere di commercio deve avvenire:

➤ *entro il 16 giugno 2015 (o entro il 6 luglio 2015 per i soggetti interessati agli studi di settore), senza maggiorazioni;*

oppure

➤ *nei successivi 30 giorni da quello di scadenza del termine ordinario (oppure entro il 20 agosto 2015 per i soggetti interessati agli studi di settore), con la maggiorazione dello 0,40%.*

Si è precisato «come regola generale», in quanto le persone giuridiche devono effettuare il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio nei medesimi termini di pagamento previsti per l’effettuazione del *versamento del primo acconto dei tributi dovuti per il periodo d’imposta in corso* e, quindi, nell’ipotesi in cui una società di capitali chiuda l’esercizio in una data diversa dal 31 dicembre, il diritto annuale deve essere corrisposto rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte.

Ai sensi del vigente art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il pagamento deve risultare posto in essere:

- *per le società che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio*, il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- *per le società che, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio*, il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- *per le società che, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio*, nell’ipotesi in cui il bilancio non risultasse approvato entro il termine stabilito, il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso;

tenendo presente che, in relazione al citato art. 17, comma 2, anche detti soggetti possono effettuare il versamento entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine, con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

In concreto, se l’approvazione del bilancio o del rendiconto avviene:

- *nei termini ordinari*, la corresponsione dei diritti camerali deve essere eseguita entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta o, in relazione all’art. 17, comma 2, del

D.P.R. n. 435/2001, entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi di dilazione.

Ne deriva, di conseguenza, che *una persona giuridica (soggetto Ires)*:

- ✓ *con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014) che approva il bilancio o il rendiconto entro il termine ordinario (30 aprile 2015), deve corrispondere il diritto annuale entro il 16 giugno 2015 (o entro il 6 luglio 2015 per i soggetti interessati agli studi di settore), senza maggiorazioni o nei 30 giorni successivi (oppure entro il 20 agosto 2015 per i soggetti interessati agli studi di settore), con la maggiorazione dello 0,40%;*
- ✓ *con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (ad es.: 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015) che approva il bilancio o il rendiconto entro il termine ordinario (29 luglio 2015 – cioè 120 giorni dopo il 31 marzo), deve corrispondere il diritto annuale entro il 16 settembre 2015, senza maggiorazioni o nei 30 giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40%;*
- *oltre i termini ordinari, ma entro i 180 giorni, la corresponsione dei diritti camerali deve essere eseguita entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o del rendiconto o, in relazione all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi di dilazione.*

Ne deriva, di conseguenza, che *una persona giuridica (soggetto Ires)*:

- ✓ *con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014) che approva il bilancio o il rendiconto oltre il termine ordinario (ad esempio, 29 giugno 2015), deve corrispondere il diritto annuale entro il 16 luglio 2015, senza maggiorazioni o nei 30 giorni successivi con proroga fino al 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%;*
- ✓ *con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014) che approva il bilancio o il rendiconto oltre il termine ordinario (ad esempio, 26 maggio 2015), deve corrispondere il diritto annuale maggiorazioni entro il 16 giugno 2015 (o entro il 6 luglio 2015 per i soggetti interessati agli studi di settore), senza maggiorazioni o nei 30 giorni successivi (oppure entro il 20 agosto 2015 per i soggetti interessati agli studi di settore), con la maggiorazione dello 0,40%;*
- ✓ *con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare (ad es.: 1° aprile 2014 - 31 marzo 2015) che approva il bilancio o il rendiconto oltre il termine ordinario (ad esempio, 26 settembre 2015), deve corrispondere il diritto annuale entro il 16 ottobre 2015, senza maggiorazioni o nei 30 giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40%;*
- *oltre i termini ordinari o, se rinviato utilizzando il limite dei 180 giorni, se statutariamente previsto, oltre detto secondo periodo o nel caso di mancata approvazione, il versamento deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro cui si sarebbe dovuto approvare il bilancio o il rendiconto o, in relazione all'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, entro il trentesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi di dilazione.*

Ne deriva, di conseguenza, che *una persona giuridica (soggetto Ires)*:

- ✓ *con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014) che non ha utilizzato il limite dei 180 giorni (se statutariamente previsto) e che non ha approvato il bilancio o il rendiconto inerente a detto periodo d'imposta (entro il 30 aprile 2015), deve corrispondere il diritto annuale entro il 16 maggio 2015, senza maggiorazioni o nei 30 giorni successivi, con la maggiorazione dello 0,40%;*
- ✓ *con esercizio sociale coincidente con l'anno solare (1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014) che ha utilizzato il limite dei 180 giorni (se statutariamente previsto) e che ha approvato il bilancio o il*

rendiconto inerente a detto periodo d'imposta successivamente al termine predetto (ad es.: 10 luglio 2015), deve corrispondere il diritto annuale *entro il 16 luglio 2015*, senza maggiorazioni o *nei 30 giorni successivi con proroga al 20 agosto*, con la maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso di passaggio da esercizio solare a infrannuale o viceversa, determinano l'operatività delle modalità inerenti al periodo precedente per l'anno di riferimento, fermo restando che non si rende necessario eseguire più di un versamento per la sede con lo stesso anno di competenza: ciò proprio per il carattere "annuale" del tributo.

Nell'ipotesi, invece, di società con *esercizio prolungato* o che al momento della costituzione risulta deliberata l'adozione di un esercizio di durata superiore ai dodici mesi, deve essere corrisposto il diritto dovuto al momento dell'iscrizione e, quando il primo esercizio ancora non è terminato, deve essere eseguito il versamento per la classe minima di fatturato al momento dell'esazione ordinaria.

Compensazione fra le cartelle e i crediti d'imposta

Le vigenti disposizioni normative consentono la possibilità di estinguere le cartelle di pagamento, relativamente a tributi erariali, tra cui a titolo di mera esemplificazione:

- le imposte sui redditi e le inerenti addizionali;
- l'Iva;
- l'Irap;
- l'imposta di registro e altri tributi indiretti;

e relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell'agente della riscossione) mediante compensazione con crediti relativi alle imposte erariali stesse.

Per fare ciò, è necessario utilizzare, nei sessanta giorni dalla notifica (pagamento tempestivo), il modello F24 Accise (codice tributo "RUOL").

Se il pagamento riguarda solo una parte delle somme dovute, il contribuente ha la possibilità di presentare un'apposita comunicazione con la quale segnala l'avvenuto pagamento in compensazione tramite il modello F24 Accise specificando in essa, eventualmente, a quale parte del debito erariale imputare il pagamento; in questo caso, è opportuno ricordare che la scelta dei debiti da compensare deve essere effettuata contestualmente, se il contribuente presenta l'F24 Accise agli sportelli dell'Agente della riscossione oppure entro tre giorni dal conferimento della delega di pagamento, se il contribuente presenta il modello F24 Accise tramite banche, poste ed Entratel.

Al riguardo, è di fondamentale importanza evidenziare che non è possibile utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 quando sono presenti debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, di importo superiore a € 1.500,00, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In tali casi, infatti, è indispensabile procedere ad estinguere prima i debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti e, quindi, solo successivamente si potranno utilizzare in compensazione i crediti disponibili.

Tale divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi cosiddetta di "compensazione orizzontale" (cioè, fra tributi di diversa tipologia tramite il modello F24); resta, quindi, esclusa dal divieto la cosiddetta compensazione "verticale", che interviene nell'ambito dello stesso tributo (per esempio, quella Irpef con Irpef).

L'inosservanza del divieto comporta l'applicazione di una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Pertanto, la sanzione è commisurata sull'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare

compensato.

Per esempio, in presenza di un debito di € 20.000,00 e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di € 10.000,00, pari al 50% del debito.

Ovviamente, nell'ipotesi di compensazione per € 15.000,00, la sanzione sarà sempre di € 10.000,00.

Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per € 70.000,00 e di compensazione per € 25.000,00, la sanzione sarà pari a € 25.000,00.

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

L'art. 18 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (noto come "*decreto competitività*"), attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi:

- compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

effettuati nel periodo dal 25 giugno 2014 e al 30 giugno 2015.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli investimenti che consentono di beneficiare dell'agevolazione sono quelli che risultano effettuati:

- ✓ dal 25 giugno al 31 dicembre 2014;
- ✓ dal 1° gennaio al 30 giugno 2015;

tenendo presente che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione deve necessariamente seguire le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del Tuir e, di conseguenza:

- ♦ le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- ♦ gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

Il credito di imposta viene riconosciuto, per gli investimenti di importo unitario almeno pari a € 10.000,00, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta divisione realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione rileva esclusivamente la "*divisione 28*", denominata "*Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti]*", rientrante nella sezione "*C*" denominata "*Attività manifatturiere*".

Conseguentemente, ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, è necessario verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).

Al riguardo, è opportuno precisare che non assume, invece, rilevanza il "codice attività" ai fini Iva dell'impresa che cede i beni agevolabili.

Nell'ipotesi di investimento avente ad oggetto un *bene complesso*, assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione, anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che:

- ✓ costituiscano dotazioni dell'investimento principale;

oppure:

- ✓ componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28;

come, a titolo meramente indicativo, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili.

Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell'agevolazione rileva l'acquisto di "parti e accessori" solo se espressamente inclusi nella divisione 28.

Inoltre, è opportuno tenere in considerazione che, ai fini dell'agevolazione in argomento rilevano anche gli acquisti di beni strumentali rientranti nella predetta divisione, anche se destinati ad essere inseriti, assemblati o accorpati in impianti e strutture più complessi già esistenti in quanto i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta.

Da quanto brevemente accennato, si deduce che:

- i beni oggetto dell'agevolazione devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa;
- si devono considerare *esclusi* sia i beni autonomamente destinati alla vendita (cosiddetti "beni merce"), sia quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, sia, infine, i materiali di consumo, anche se rientranti nella divisione 28 (ad esempio, i *toner* classificati con il codice 28.23.01 "Fabbricazione di cartucce e toner").

Nell'ipotesi di beni concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante ha la possibilità di beneficiare dell'agevolazione, a condizione che i beni:

- ✓ siano strumentali ed inerenti alla propria attività;
- ✓ siano utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante.

Ai fini dell'agevolazione è opportuno porre in rilievo che:

- l'entrata in funzione dei beni oggetto di investimento non costituisce condizione per la fruizione della medesima;
- il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali "*nuovi*" (e, non compete per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati);
- può esplicare effetti anche il bene che risulta eventualmente esposto in *show room* ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità;
- per i beni complessi, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo inerente ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale circostanza deve sussistere nell'ipotesi sia di bene realizzato in economia, sia di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato, nel qual caso, il soggetto cedente deve attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo;

- i beni oggetto di investimento devono essere *“destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”*, in quanto, per espressa previsione normativa, condizione necessaria perché l’investimento risulti agevolabile è che i beni siano destinati a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.
- l’ammontare minimo pari a € 10.000,00 deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall’imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 e non ai singoli beni che lo compongono. Pertanto, se l’impresa realizza più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, la verifica deve avvenire in relazione a ciascuno dei medesimi unitariamente considerato, tenendo presente che oltre al prezzo del bene (o dei beni facenti parte del medesimo progetto di investimento), devono essere considerati anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio), nonché l’eventuale Iva indetraibile, mentre nel caso di effettuazione dell’investimento mediante contratto di appalto o di costruzione in economia si deve fare riferimento al costo complessivo del bene realizzato.

Individuazione del credito Iva infrannuale per i soggetti passivi

Iva con contabilità presso terzi

L’art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 maggio 1998, n. 100, nel disciplinare i versamenti periodici Iva, dispone che, entro il giorno 16 di ogni mese, il contribuente *“...determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso...”* e per i quali esercita il diritto alla detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 19 del decreto Iva.

In altri termini, secondo quanto previsto dalla riferita disposizione normativa, i contribuenti con liquidazione mensile devono procedere a determinare l’Iva a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo o il primo giorno lavorativo successivo se tale giorno cade di sabato o in giornata festiva, facendo riferimento all’imposta esigibile ed all’imposta detratta (previa registrazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione.

Il successivo comma 3 del citato art. 1, nel prevedere un diverso sistema di effettuazione delle liquidazioni Iva, dispone che il contribuente *“...che affida a terzi la tenuta della contabilità..., può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica”*.

Al riguardo, tenendo anche in considerazione le sentenze della Corte di Cassazione n. 21192 del 6 agosto 2008 e n. 18676 dell’8 luglio 2008, è necessario porre in rilievo che, per quanto concerne la determinazione dell’imposta, l’applicazione della norma citata non comporta un differimento dei termini di registrazione delle fatture, né tantomeno dell’esigibilità dell’imposta, ma soltanto una diversa base di calcolo dell’imposta (a debito o a credito) relativa a ciascuna liquidazione periodica.

Infatti, come base di riferimento, deve essere considerata l’Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente a quello in cui si effettua la liquidazione, con un’eccezione nel solo primo anno di applicazione. Allo stesso modo, occorre tener conto degli acquisti registrati nello stesso periodo.

Pertanto, ad esempio, se un contribuente ha optato per la tenuta della contabilità presso terzi già a partire dal periodo d'imposta precedente, la liquidazione:

<i>del mese di</i>	<i>deve risultare posta in essere – come regola - entro il</i>	<i>con riferimento alle operazioni attive e passive registrate nel corso del secondo mese precedente e cioè nel corso del mese di</i>
gennaio	16 febbraio	dicembre dell'anno precedente
febbraio	16 marzo	gennaio
marzo	16 aprile	febbraio
aprile	16 maggio	marzo
maggio	16 giugno	aprile
giugno	16 luglio	maggio
luglio	20 agosto	giugno
agosto	16 settembre	luglio
settembre	16 ottobre	agosto
ottobre	16 novembre	settembre
novembre	16 dicembre	ottobre
dicembre	16 gennaio dell'anno successivo	novembre

Tale sistema di calcolo determina, come anche puntualizzato dall'Agenzia delle entrate al punto 2.8 della circolare 26 aprile 1999, n. 92/E, uno sfasamento temporale - atteso che le liquidazioni effettuate nel corso dell'anno sono calcolate sulle registrazioni effettuate nel periodo dicembre - novembre – il che “... può dare origine a un conguaglio d'imposta (a debito o a credito) in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA in quanto, in tale dichiarazione, devono essere comprese esclusivamente le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno”.

Per quanto attiene ai rimborsi Iva infrannuali o, meglio, in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del terzo comma dell'art. 30 del decreto Iva, si ritiene che, ai fini dell'individuazione dell'eccedenza Iva rimborsabile e/o compensabile relativa:

<i>al periodo</i>	<i>è necessario fare riferimento alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di</i>	<i>e all'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati i cui documenti di riferimento risultano annotati nei mesi di</i>
primo trimestre	gennaio- febbraio - marzo	gennaio- febbraio - marzo
secondo trimestre	aprile – maggio - giugno	aprile – maggio - giugno
terzo trimestre	luglio – agosto - settembre	luglio – agosto - settembre

Ne deriva, di conseguenza, che alle medesime operazioni è necessario fare riferimento ai fini della verifica dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 30 del decreto Iva.

Va da sé che il contribuente deve tener conto, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, dell'eventuale sfasamento tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e

l'importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e chiesto a rimborso e/o in compensazione.

In concreto, i soggetti passivi Iva con contabilità presso terzi e specificamente presso:

- centri di elaborazione dati contabili;
- società di servizi amministrativi e contabili;
- studi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);

che hanno esercitato l'opzione per porre in essere la cosiddetta "liquidazione Iva posticipata" (di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/1998), ai fini:

- ✓ dell'individuazione della liquidazione periodica Iva, devono fare riferimento alle operazioni poste in essere nel corso del secondo mese precedente;
- ✓ della verifica sia della sussistenza delle condizioni per poter procedere alla trasmissione della richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito trimestrale, sia dell'ammontare a credito;

devono necessariamente fare riferimento all'imposta inerente alle operazioni che sono state annotate nell'attinente trimestre solare.

Pertanto, per procedere alla richiesta di rimborso e/o di compensazione del credito Iva:

<i>del periodo di riferimento</i>	<i>si deve fare riferimento alle operazioni registrate nei mesi di</i>	<i>e non alle operazioni registrate nei mesi di</i>
primo trimestre	gennaio- febbraio - marzo	dicembre - gennaio- febbraio
secondo trimestre	aprile – maggio - giugno	marzo - aprile – maggio
terzo trimestre	luglio – agosto - settembre	giugno - luglio – agosto

Agenda

Scadenzario dal 16 al 31 luglio 2015

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF inerente ai conguagli posti in essere nel corso del mese precedente per la cessazione del rapporto di lavoro.	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
16	CONCESSIONARI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI PER APPARECCHI DA GIOCO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del Tuir, che sono collegati alla rete telematica, devono procedere al pagamento dell'addizionale nella misura del 6% operata nel corso del mese precedente sulle vincite di entità superiore a € 500,00.	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	
16	CONTRIBUZIONE INPS - ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE	

	Versamento della contribuzione dovuta all'Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente.	
16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE EX ENPALS I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS - SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	
16	DIRITTO ANNUALE CAMERE DI COMMERCIO Versamento, <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , da parte degli esercenti attività	

	d'impresa del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e per le eventuali unità locali.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di maggio (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di maggio (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.	
16	IMU e TASI I soggetti che erano tenuti al pagamento dell'acconto Imu e/o della Tasi per l'anno in corso entro lo scorso 16 giugno, hanno la possibilità di procedere a regolarizzazione gli omessi o gli insufficienti o tardivi versamenti corrispondendo la sanzione amministrativa ridotta del 3% e gli interessi legali.	
16	IVA - RATEIZZAZIONE SALDO PERIODO D'IMPOSTA 2014 I contribuenti Iva che hanno corrisposto che hanno versato la prima rata del saldo relativo all'anno 2014 entro lo scorso 17 marzo devono procedere al pagamento della quinta rata del saldo che risulta dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione della prevista maggiorazione per interessi corrispettivi.	
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che hanno optato per il regime forfetario o per quello di vantaggio (o nuovi contribuenti minimi).	
16	IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente.	

	Per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del mese di maggio 2015 (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	RITENUTE ALLA FONTE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: ■ compensi per avviamento commerciale; ■ contributi degli enti pubblici; ■ indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; ■ interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); ■ premi e vincite; ■ provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; ■ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; ■ redditi di lavoro autonomo; ■ redditi di lavoro dipendente; ■ redditi diversi; devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.	
16	TOBIN TAX Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate "ad alta frequenza".	
16	VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O COLLEGATE ALL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO Versamento, <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, con la maggiorazione dello 0,40%, in unica soluzione o della prima rata: ■ del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all'Irap (se soggetto passivo); ■ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.); ■ dei contributi dovuto da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps. Inoltre, per i contribuenti che hanno deciso di rateizzare le somme dovute (saldo anno 2014 e acconti 2015), scade il termine per eseguire il pagamento della seconda rata, con la prevista maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima rata entro il 16 giugno o entro il 6 luglio scorsi.	

20	CONTRIBUTO CONAI - PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese o trimestre precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.	
20	FABBRICANTI DI APPARECCHI MISURATORI FISCALI E LABORATORI DI VERIFICAZIONE PERIODICA ABILITATI I fabbricanti di apparecchi misuratori fiscali e i laboratori di verifica periodica abilitati devono procedere alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, delle informazioni e dei dati inerenti alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali che sono state effettuate nel corso del trimestre aprile-giugno.	
20	SERVIZI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI I soggetti domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che pongono in essere servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro, devono procedere alla presentazione telematica al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione per i servizi resi nel corso del trimestre solare precedente, e alla corresponsione della relativa imposta, tenendo presente che la dichiarazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni.	
22	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, del saldo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno, tenendo presente che l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi.	
22	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, del canone di concessione dovuto per il periodo contabile maggio-giugno.	
23	MODELLO 730/2015 - PROROGA INVIO ADEMPIMENTO DICHIARATIVO Con il Dpcm 26 giugno 2015 è stata disposta una parziale proroga per i professionisti (soggetti iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti	

	contabili o dei consulenti del lavoro) che prestano assistenza fiscale e per i Caf-dipendenti, a condizione che entro il 7 luglio 2015 abbiano effettuato la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di almeno l'80% dei modelli 730/2015.	
27	CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	
27	CONTRIBUZIONE ENPALS Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell'ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente.	
27	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - COMUNICAZIONE MENSILE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.	
28	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO Primo pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile.	
30	LOCAZIONI - REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Termine per procedere alla registrazione nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.	
31	ACQUISTI DA SAN MARINO Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte degli operatori economici italiani delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso del	

	mese precedente.	
31	PREPONENTI DI AGENTI E RAPPRESENTANTI Termine per procedere sia a consegnare all'agente o al rappresentante di commercio l'estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno, sia a pagare le dovute provvigioni.	
31	CONCESSIONARI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI APPARECCHI DA GIOCO Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, della quota mensile, maggiorata degli interessi legali, nella situazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.	
31	CONCESSIONARI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI APPARECCHI DA GIOCO In relazione al periodo contabile marzo-aprile, comunicazione telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, dei dati inerenti all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate.	
31	CONCESSIONARI TITOLARI DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI APPARECCHI DA GIOCO In relazione al mese precedente, comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, sia delle vincite superiori a € 500,00, sia dell'addizionale del 6% trattenuta.	
31	CONTRIBUZIONI INPS Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché dei compensi corrisposti nel medesimo periodo: ■ agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, tenendo presenti le variazioni normative intervenute; ■ ai collaboratori coordinati e continuativi; ■ ai lavoratori a progetto, tenendo presenti le variazioni normative intervenute;	

	■ ai lavoratori autonomi occasionali; ■ ai venditori a domicilio; ■ agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.	
31	DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - MODELLI 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO I sostituti d'imposta devono procedere, se ne ricorrono le condizioni, alla trasmissione telematica diretta o alla presentazione tramite un intermediario abilitato, del modello 770/2015-Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti) e/o del modello 770/2015-Ordinario.	
31	ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a corrispondere l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di <i>maggio</i> (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente denuncia mensile, con specificazione dell'imposta dovuta e corrisposta.	
31	FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.	
31	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI Pagamento, da parte degli assicuratori, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno, nonché di eventuali congruagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio.	
31	IVA - CREDITI INFRANNUALI Per i soggetti con partita IVA con diritto a richiedere il rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, scade il termine per procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del previsto modello IVA TR, con la richiesta di rimborso o della segnalazione di utilizzo in compensazione relativa al credito del trimestre aprile-giugno 2015.	
31	LIBRO UNICO DEL LAVORO Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese	

	precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.	
31	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO Pagamento, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, ottenuta per situazione di difficoltà.	
31	PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione al mese precedente, da parte dei concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica sia delle vincite superiori a € 500,00, sia dell'addizionale del 6% trattenuta.	
31	SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.	
31	VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO Versamento, <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, della rata con la prevista maggiorazione dovuta: ■ del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all'Irap (se soggetto passivo); ■ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, contribuzioni artigiani, commercianti, ecc.).	

Formulario operativo

Modalità di recesso nelle società a responsabilità limitata

Nelle società aventi una base sostanzialmente costituita dal capitale, come nel caso delle società a responsabilità limitata, il recesso del socio non influisce in modo significativo, come, invece, potrebbe avvenire nelle società di persone, dove simile decisione potrebbe determinare la definitiva modifica della stessa.

Le vigenti disposizioni normative, come regola, prevedono che:

- il diritto di recedere spetta al socio in ogni momento, se le società risultano costituite a tempo indeterminato;
- la specificazione nell'atto costitutivo, anche al fine di evitare contestazioni, dei criteri per l'eventuale quantificazione del valore del rimborso in caso di recesso del socio;

tenendo in considerazione, in ogni caso, che è necessario procedere all'individuazione del valore di mercato del patrimonio sociale nel suo complesso.

Le cause di recesso non derogabili sono individuabili:

- nel cambiamento dell'oggetto sociale, sempreché riguardi una variazione significativa dell'attività svolta;
- nel trasferimento della sede sociale all'estero;
- nell'esclusione di cause di recesso previste ex legge e/o previste dallo "statuto sociale";
- nella modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- nella revoca dello stato di liquidazione;
- nella trasformazione societaria;
- nella variazione delle disposizioni statutarie concernenti diritti di voto o partecipazione.

Di regola, per far valere l'esercizio del diritto di recesso, poiché per le società a responsabilità limitata non sono previste specifiche modalità inerenti al diritto di recesso e agli adempimenti a ciò connessi, ivi compresa la liquidazione della quota di partecipazione, si ritiene consigliare se non necessario procedere con due specifiche comunicazioni e cioè:

- ✓ la lettera di preavviso del recesso del socio;
- ✓ la successiva dichiarazione di recesso;

come da *fac-simili* che seguono.

Fac-simile di comunicazione di preavviso del recesso del socio

Al
Presidente
del Consiglio di amministrazione
della società

Raccomandata A.R.

Luogo e data, lì/...../.....

Lo scrivente Sig. nato a il domiciliato in
....., via n., intestatario di n. azioni della società
....., con sede in, via..... n.,
capitale sociale di, iscritta nel registro delle imprese di con il
numero d'iscrizione e codice fiscale

segnala che

poiché la predetta società, di cui lo stesso è socio, è stata costituita a tempo indeterminato, è sua
intenzione recedere dalla società a far data dal ..-.-....;

e, quindi:

nel chiedere il rimborso dell'integrale quota di cui è intestatario, ai sensi dell'art. 2437, comma 3, del
codice civile al valore da determinarsi ex art. 2437-ter dello stesso codice, con la presente comunicazione,
intende formulare specifico formale preavviso ai sensi dell'art. 2437, comma 3, del codice civile,
dichiarando di voler recedere dalla società "....." a far data dal ..-.-.... contro
rimborso del valore dell'integrale quota di cui è intestatario.

Con osservanza.

(firma)

Fac-simile dichiarazione di recesso

Al
Presidente
del Consiglio di amministrazione
della società

Raccomandata A.R.

Luogo e data, lì/...../.....

Il Sig. nato a il domiciliato in
....., via n., intestatario di n. azioni della società
....., con sede in, via n.,

capitale sociale di, iscritta nel registro delle imprese di con il numero d'iscrizione e codice fiscale

dopo aver premesso che

- l'assemblea straordinaria della società predetta del ..-.- ha deciso di deliberare la modifica della clausola dell'oggetto sociale che consente un cambiamento significativo dell'attività svolta; e che lo scrivente socio:
- non ha concorso alla approvazione di tale deliberazione, in quanto assente;
- ha provveduto a depositare presso la sede sociale le azioni per le quali intende esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile.;

dichiara

di voler definitivamente voler recedere dalla società, formulando contestuale richiesta, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile, il rimborso di tutte le proprie azioni al valore da determinarsi ai sensi dell'art. 2437-ter del citato codice.

Con osservanza.

(firma)

Indici, dati e schede operative

Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010

Periodo	Norme	Saggio di interesse
1.1.2010 - 31.12.2010	D.M. Economia 4.12.2009	1,00%
1.1.2011 - 31-12-2011	D.M. Economia 7.12.2010	1,50%
1.1.2012 - 31-12-2013	D.M. Economia 12.12.2011	2,50%
1.1.2014 -31-12-2014	D.M. Economia 13.12.2013	1,00%
1.1.2015-31-12-2015 (salvo proroga)	D.M. Economia 11.12.2014	0,50%

Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2015

Categorie di operazioni	Classe di importo in unità di euro	Tassi effettivi globali medi su base annua	Tassi soglia su base annua
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000,00	11,64%	18,5500%
	oltre 5.000,00	9,85%	16,3125%
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500,00	15,95%	23,9375%
	oltre 1.500,00	14,99%	22,7385%
Anticipi e sconti	fino a 5.000,00	9,72%	16,1500%
	da 5.000,00 a 100.000,00	7,89%	13,8625%
	oltre 100.000,00	5,09%	10,3625%
Factoring	fino a 50.000,00	6,15%	11,6875%
	oltre 50.000,00	4,07%	9,0875%
Crediti personali	intera distribuzione	11,54%	18,4250%
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	intera distribuzione	10,58%	17,2250%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000,00	12,20%	19,2500%
	oltre 5.000,00	11,37%	18,2125%
Leasing autoveicoli e aeronautici	fino a 25.000,00	7,00%	12,7500%
	oltre 25.000,00	6,87%	12,5875%
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	5,43%	10,7875%
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	4,04%	9,0500%
Leasing strumentale	fino a 25.000,00	8,52%	14,6500%
	oltre 25.000,00	4,89%	10,1125%
Credito finalizzato	fino a 5.000,00	12,32%	19,4000%
	oltre 5.000,00	9,66%	16,0750%
Credito revolving	fino a 5.000,00	16,65%	24,6500%
	oltre 5.000,00	12,92%	20,1500%

Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	3,96%	8,9500%
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	3,13%	7,9125%

Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 31 dicembre 2015 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>tasso Bce</i>	<i>in generale</i>		<i>prodotti alimentari deteriorabili</i>	
			<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>	<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>
1.7.2002	31.12.2002	3,35%	7,00%	10,35%	9,00%	12,35%
1.1.2003	30.6.2003	2,85%	7,00%	9,85%	9,00%	11,85%
1.7.2003	31.12.2003	2,10%	7,00%	9,10%	9,00%	11,10%
1.1.2004	30.6.2004	2,02%	7,00%	9,02%	9,00%	11,02%
1.7.2004	31.12.2004	2,01%	7,00%	9,01%	9,00%	11,01%
1.1.2005	30.6.2005	2,09%	7,00%	9,09%	9,00%	11,09%
1.7.2005	31.12.2005	2,05%	7,00%	9,05%	9,00%	11,05%
1.1.2006	30.6.2006	2,25%	7,00%	9,25%	9,00%	11,25%
1.7.2006	31.12.2006	2,83%	7,00%	9,83%	9,00%	11,83%
1.1.2007	30.6.2007	3,58%	7,00%	10,58%	9,00%	12,58%
1.7.2007	31.12.2007	4,07%	7,00%	11,07%	9,00%	13,07%
1.1.2008	30.6.2008	4,20%	7,00%	11,20%	9,00%	13,20%
1.7.2008	31.12.2008	4,10%	7,00%	11,10%	9,00%	13,10%
1.1.2009	30.6.2009	2,50%	7,00%	9,50%	9,00%	11,50%
1.7.2009	31.12.2009	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2010	30.6.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2010	31.12.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2011	30.6.2011	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2011	31.12.2011	1,25%	7,00%	8,25%	9,00%	10,25%
1.1.2012	30.6.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
<i>dal</i>	<i>al</i>	<i>tasso Bce</i>	<i>in generale</i>		<i>prodotti alimentari</i>	
			<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>	<i>maggiorazione</i>	<i>tasso</i>
24.10.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2013	30.6.2013	0,75%	8,00%	8,75%	10,00%	10,75%
1.7.2013	31.12.2013	0,50%	8,00%	8,50%	10,00%	10,50%
1.1.2014	30.6.2014	0,25%	8,00%	8,25%	10,00%	10,25%
1.7.2014	31.12.2014	0,15%	8,00%	8,15%	10,00%	10,15%
1.1.2015	30.6.2015	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%
1.7.2015*	31.12.2015	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%

*Dati ricalcolati non ancora resi ufficialmente noti.

Codici tributo più ricorrenti da utilizzare con il modello F24

Gruppo tributo	Descrizione	Codice Tributo
IRPEF	Interessi sul ravvedimento IRPEF - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109e del 22/05/2007	1989
	IRPEF saldo	4001
	IRPEF acconto prima rata	4033
	IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
	Sanzione pecuniaria IRPEF	8901
Addizionale comunale IRPEF	Interessi sul ravvedimento-addizionale comunale all'IRPEF-autotassazione-art.13 dlgs. 472 del 18/12/1997 - ris. n. 368/e del 12.12 2007	1998
	Addizionale comunale all'IRPEF-autotassazione-acconto (ris. n. 368 /e del 12/12/2007)	3843
	Addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione - saldo - risoluzione n. 368/e del 12/12/2007	3844
	Interessi pagamento dilazionato- autotassazione- addizionale comunale all'IRPEF (ris. n. 368/e del 12/12/2007)	3857
	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento	8926
Imu-imposta municipale propria	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - comune	3912
	IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - comune	3913
	IMU - imposta municipale propria per i terreni - comune	3914
	IMU - imposta municipale propria per i terreni - stato	3915
	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - comune	3916
	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - stato	3917
	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - comune	3918
	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - stato	3919
	IMU - imposta municipale propria - interessi da accertamento - comune	3923
	IMU - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - comune	3924
	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato	3925
	IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - incremento comune	3930
	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (risoluzione n. 73/e del 18/05/2004)	3920

Tarsu	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - tariffa gestione rifiuti urbani - interessi (risoluzione n. 73 del 18/05/2004)	3921
	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani - sanzioni (risoluzione n. 73 del 18/05/2004)	3922
Tosap/cosap	Tassa-canone per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche - tosap/cosap (risoluzione n.74 del 18/05/2004)	3931
	Tassa/canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche - tosap/cosap (risoluzione n. 74/e del 18/05/2004)	3932
	Tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - tosap/cosap - interessi (risoluzione n. 74/e del 18/05/2004)	3933
	Tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - tosap/cosap - sanzioni (risoluzione n. 74/e del 18/05/2004)	3934
Interessi pagamenti rateali	Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario	1668
	Interessi pagamento dilazionato tributi regionali	3805
Addizionale regionale IRPEF	Interessi sul ravvedimento addizionale regionale IRPEF - art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997, ris. n. 109e del 22/05/2007	1994
	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	3801
	Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF	8902
Tares	Tari -tassa sui rifiuti -articolo 1- comma 639-legge 147 del 27/12//2013 / tares - articolo 14, decreto legge n. 201 del 6/12//2011	3944
	Tari-tassa sui rifiuti- articolo 1 comma 639 legge n. 147 del 27/12/2013 / tares - articolo 14 decreto legge n.201 del 6/12/2011- interessi	3945
	Tari - tassa sui rifiuti - articolo 1,comma 639, legge n.147 del 27/12/13 - tares-articolo 14 decreto legge n. 201 del 6/12/2011 - sanzioni	3946
	Tariffa - articolo 1 comma 668 legge n.147 del 27/12/2013 / articolo 14, comma 29, decreto legge n. 201 del 6/12//2011	3950
	Tariffa - articolo 1,comma 668, legge n.147 del 27/12/2013 / articolo 14, comma 29, decreto legge n. 201 del 6/12/11 - interessi	3951
	Tariffa - articolo 1,comma 668, legge n.147/2013 - articolo 14, comma 29, decreto legge n. 201 del 6/12/11- sanzioni	3952
	Maggiorazione - art. 14, c. 13, dl n. 201/2011 e successive modifiche	3955
	Maggiorazione- art. 14, c. 13, dl .n. 201/2011 e successive modifiche - interessi	3956
	Maggiorazione - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e successive modifiche - sanzioni	3957

Tasi	Tasi- tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni	3958
	Tasi- tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale-art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni	3959
	Tasi- tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni	3960
	Tasi- tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modificazioni	3961
	Tasi- tributo per i servizi indivisibili -art.1.c.639-l.n.147/2013 e successive modifiche-interessi	3962
	Tasi- tributo	

Dossier Casi e Contabilità

Fabbricati in locazione e cedolare secca

Se un'unità immobiliare, nel corso del 2014, è stata locata, il proprietario ha diritto di individuare, come regola, la deduzione forfettaria nella misura del 5% del canone annuo che risulta dal contratto di locazione (compresa sia la presumibile rivalutazione automatica individuata in relazione all'indice Istat, sia l'eventuale maggiorazione percepita in caso di sublocazione).

Dal periodo d'imposta 2011, per le abitazioni che risultano concesse in locazione, ricorrendone le condizioni, si rende applicabile il regime di tassazione cosiddetto della "cedolare secca", che si basa sull'operatività di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale, delle imposte di registro e di bollo inerenti al contratto di locazione.

L'opzione per l'applicazione e, quindi, beneficiare di tale regime compete esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, relativamente ai contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze affittati per fini abitativi.

Il locatore, per poter usufruire delle agevolazioni del regime della cedolare secca, è tenuto a segnalare al conduttore, in via preventiva e con lettera raccomandata, la decisione di voler aderire al regime alternativo di tassazione e conseguentemente di rinunciare, per il tutto il periodo di durata dell'opzione, all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

In alternativa, sussiste la possibilità di tassazione ordinaria di un'unità immobiliare locata in regime di libero mercato o "patti in deroga" la procedura prevede di assumere, con il codice di utilizzo "3", l'importo maggiore tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione aggiornato ridotto del 5%, come meglio illustrato nell'ipotesi numerica che segue.

Caso – Si consideri l'ipotesi di un soggetto persona fisica che detiene a Milano un'unità immobiliare, categoria A/2, con rendita catastale di € 1.000,00, locata a canone libero per € 20.000,00 (contratto regolarmente registrato).

L'Imu corrisposta per l'anno ammonta a € 682,00 e gli acconti versati per l'imposta sostitutiva inerente alla cedolare secca ammontano a € 3.990,00.

Il reddito reveniente è soggetto ad esposizione nel modello Unico-PF.

Soluzione

Nel caso di *tassazione ordinaria*, il quadro RB deve essere così compilato:

Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.000,00	3	365	100	1	19.000,00			F205		
REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		
13		14	15	16	17	18				
19.000,00		,00	,00	,00	,00	,00				

95% del canone di locazione

95% di € 20.000

Ne deriva che l'ammontare di € 19.000,00 concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente e, quindi, come tale deve essere compreso nel valore da riportare nel rigo RN1 del quadro RN del modello Unico-PF.

Nell'ipotesi, invece, di applicazione del *regime della cedolare secca*, il quadro RB deve essere compilato nel modo seguente:

100% del canone di locazione

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1 1.000,00	2 3	3 365	4 100	5 3	6 20.000,00	7	8	9 F205	11 X	12
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
	13 ,00	14 20.000,00	15 ,00	16 ,00	17 ,00	18 ,00					

RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati
	1 4.200,00	2 ,00	3 4.200,00	4 ,00	5 ,00	6 C,00
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015 rimborsata dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 210,00	12 ,00

Deve essere, inoltre, compilato:

- il rigo RB12 inerente agli acconti per la cedolare secca dell'anno 2014, con l'indicazione nel campo:
 - 1, dell'importo del primo acconto di € 1.596,00 (pari al 40% del 95% di € 4.200,00);
 - 2, dell'ammontare del secondo acconto di € 2.394,00 (pari al 60% del 95% di € 4.200,00);
- il rigo RB21 o RB22, per fornire i dati inerenti ai contratti di locazione, specificando nel campo:
 - 1, il numero del rigo del quadro RB di inserimento dei dati inerenti all'unità immobiliare;
 - 3, la data di registrazione del contratto di locazione;
 - 4, la serie;
 - 5, il numero o il sottonumero;
 - 6, il codice dell'Ufficio.

Contribuzione previdenziale degli artigiani e dei commercianti per l'anno 2015

Il comma 22 dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che, con effetto dal 1 gennaio 2015, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps devono essere incrementate di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%, tenendo in considerazione che continuano a trovare applicazione:

- ✓ *per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali* con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Inps: la riduzione del 50% della contribuzione dovuta;

- ✓ *per i coadiuvanti e i coadiutori* di età inferiori a ventuno anni: le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, della L. 2 agosto 1990, n. 233, consistenti nella riduzione dell'aliquota contributiva;
- ✓ *per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali*: deve essere sommata all'aliquota contributiva corrente lo 0,09%, a titolo di percentuale aggiuntiva ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, previsto, salvo ulteriori proroghe, fino al 31 dicembre 2018;

oltre al contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di € 0,62 mensili.

Il contributo per l'anno 2015 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014, per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.548,00 annui, in relazione alle aliquote di riferimento e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile di entità pari, per il corrente anno, a € 46.123,00, mentre per i redditi superiori a tale limite annuo, a norma dell'art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438, si rende operativo l'incremento dell'aliquota di un punto percentuale.

Le aliquote contributive sono le seguenti:

- *artigiani*:
 - a) *per i titolari di qualunque età e coadiuvanti*:
 - 22,65% del reddito fino a € 46.123,00;
 - 23,65% del reddito superiore a € 46.123,00;
 - b) *per i coadiutori di età superiore ai 21 anni*:
 - 22,65% del reddito fino a € 46.123,00;
 - 23,65% del reddito superiore a € 46.123,00;
 - c) *per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni*:
 - 19,65% del reddito fino a € 46.123,00;
 - 20,65% del reddito superiore a € 46.123,00;
- *commercianti*:
 - a) *per i titolari di qualunque età e coadiuvanti*:
 - 22,74% del reddito fino a € 46.123,00;
 - 23,74% del reddito superiore a € 46.123,00;
 - b) *per i coadiutori di età superiore ai 21 anni*:
 - 22,74% del reddito fino a € 46.123,00;
 - 23,74% del reddito superiore a € 46.123,00;
 - c) *per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni*:
 - 19,74% del reddito fino a € 46.123,00;
 - 20,74% del reddito superiore a € 46.123,00;

Al riguardo, si evidenzia che il contributo in argomento (denominato "contributo a congruaglio") deve essere sommato a quello calcolato sul cosiddetto "minimale di reddito", in quanto considerato corrisposto a titolo di *acconto delle somme dovute* sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel corso dell'anno 2015.

Il comma 4 dell'art. 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233, stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito eccedente tale limite (che - per l'anno 2015 - ammonta a € 46.123,00) deve essere presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite medesimo.

Per l'anno 2015, come regola, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari

a € 76.872,00, tenendo in considerazione che i *limiti dei redditi predetti*:

- sono individuali e, quindi, devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da attribuire all'impresa medesima;
- riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1996 oppure che possono far valere anzianità contributiva a tale data;

mentre per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che risultano iscritti con decorrenza dal mese di gennaio 1996 o successiva, ai sensi dell'art. 2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo è pari, per il 2015, ad € 100.324,00, tenendo, tra l'altro, presente che tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Ne deriva, di conseguenza, che per i *lavoratori*:

- *con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995*, il "contributo previdenziale massimo" dovuto per l'ivs deve essere determinato nel modo seguente:
 - *artigiani*:
 - € 17.719,00 annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, pari:
 - al 22,65% di € 46.123,00;

più:

 - il 23,65% di € 30.749,00;
 - € 17.719,00 annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, pari:
 - al 22,65% di € 46.123,00;

più:

 - il 23,65% di € 30.749,00;
 - € 15.412,84 annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, pari al:
 - al 19,65% di € 46.123,00;

più:

 - il 20,65% di € 30.749,00;
 - *commercianti*:
 - € 17.788,18 annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, pari:
 - al 22,74% di € 46.123,00;

più:

 - il 23,74% di € 30.749,00;
 - € 17.788,18 annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, pari:
 - al 22,74% di € 46.123,00;

più:

 - il 23,74% di € 30.749,00;
 - € 15.482,02 annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, pari al:
 - al 19,74% di € 46.123,00;

più:

 - il 20,74% di € 30.749,00;
- *privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva*, il "contributo previdenziale massimo" dovuto per l'ivs deve essere determinato nel modo seguente:
 - *artigiani*:
 - € 23.265,40 annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, pari:
 - al 22,65% di € 46.123,00;

- più:*
- € 23.265,40 annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, pari:
 - il 23,65% di € 54,20100;
 - al 22,65% di € 46.123,00;
 - più:*
 - € 20.255,68 annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, pari al:
 - il 23,65% di € 54,20100;
 - al 19,65% di € 46.123,00;
 - più:*
 - il 20,65% di € 54.201,00;
 - *commercianti:*
 - € 23.355,69 annui, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti, pari:
 - al 22,74% di € 46.123,00;
 - più:*
 - il 23,74% di € 54.201,00;
 - € 23.355,69 annui, per i coadiutori di età superiore ai 21 anni, pari:
 - al 22,74% di € 46.123,00;
 - più:*
 - il 23,74% di € 54.201,00;
 - € 20.345,97 annui, per i coadiuvanti e/o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, pari al:
 - al 19,74% di € 46.123,00;
 - più:*
 - il 20,74% di € 54.201,00.

Ai fini della coerente determinazione, si evidenzia che la L. 14 novembre 1992, n. 438 ha stabilito che il contributo lvs dovuto dagli artigiani e dai commercianti deve essere:

- calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche (*e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza*);
- rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, *per i contributi dell'anno 2015*, ai redditi 2015, da dichiarare con il modello Unico 2016);

e, di conseguenza, se la somma dei contributi sul minimale e della contribuzione a conguaglio corrisposti alle previste scadenze risulti di entità inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel corso dell'anno solare 2015, si rende dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A chiarimento procedurale, valga la seguente esemplificazione numerica.

Caso - Si consideri il caso di un commerciante al dettaglio che, in sede di adempimento dichiarativo con il modello Unico relativo al periodo d'imposta 2015, dichiara un reddito d'impresa di € 52.000,00.

Soluzione:

- *determinazione delle singole rate da corrispondere di contributo dovuto sul minimale:*
 - la contribuzione lvs dovuta sul minimale per l'anno 2015 deve essere calcolata su un reddito di riferimento di € 15.548,00 (aliquota: 22,74%) e, quindi, risulta di entità pari a € 3.535,62;

più:

- contributo per le prestazioni di maternità (€ 0,62 mensili)
= quota annua (0,62 x 12) € 7,44;

uguale:

- contributo annuo dovuto sul minimale € 3.543,06;

da cui:

- contributo dovuto per singola rata € (3.543,06 : 4) € 885,76;

• *individuazione della contribuzione dovuta a conguaglio:*

- sulla prima fascia eccedente il minimale di € 15.548,00 pari a
€ 30.575,00 (€ 46.123,00 - € 15.548,00) aliquota 22,74% € 6.952,75;
- sull'eccedenza di € 5.877,00 (€ 52.000,00 - € 46.123,00)
- aliquota 23,74% € 1.395,20;

uguale:

- contribuzione dovuta a conguaglio € 8.347,95;

da cui:

- contributo dovuto per singola rata
€ (8.347,95 : 2) € 4.173,97;

oppure:

- sull'ammontare di € 46.123,00 - aliquota 22,74% € 10.488,37;
- sull'eccedenza di € 5.877,00 (€ 52.000,00 - € 46.123,00) - aliquota 23,74% € 1.395,20;

uguale:

- contribuzione complessiva dovuta € 11.883,57;

meno:

- contributo annuo dovuto sul minimale (*esclusa contribuzione per le prestazioni di maternità*) € 3.535,62;

uguale:

- contribuzione dovuta a conguaglio € 8.347,95;

da cui:

- contributo dovuto per singola rata
€ (8.347,95 : 2) € 4.173,97.
